

Silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 26 gennaio 2023, n. 64 - Donadono, pres.; Nappi, est. - Venezia s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Basilicata (n.c.).

Ambiente - Silenzio serbato dall'Amministrazione a fronte dell'istanza per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Venezia s.r.l., con atto depositato il 30 agosto 2022, è insorta avverso il silenzio serbato dalla Regione Basilicata sulla sua istanza in data 15 dicembre 2020, con sollecito del 18 luglio 2021, di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, relativa al progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 20 MW da realizzare nel territorio del Comune di Melfi, deducendone l'illegittimità da più angolazioni.

2. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2023 l'affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

Il Collegio dà qui continuità a quanto statuito dal Tribunale in speculare questione (T.A.R. Basilicata, 27 giugno 2022, n. 505), nel senso che: «vi è evidenza in atti che la Regione, ricevuta l'istanza autorizzatoria di parte ricorrente, ha dato formale avvio al relativo procedimento (comunicando, in data 12/10/2020, a tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2, del d.lgs. n. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione, sul suo sito istituzionale, della documentazione allegata all'istanza, assegnando a questi ultimi il termine perentorio di 30 giorni per la trasmissione di eventuali richieste integrative ai sensi dell'art. 27-bis, co. 3, del medesimo decreto; [...] senza tuttavia aver assunto alcuna altra iniziativa di sua spettanza ai fini della definizione di detto procedimento, nei termini assegnati dall'invocata disposizione».

Tale contegno inerte configura un effettivo ed ingiustificato inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990; tanto più che la Regione, avendo avviato il procedimento autorizzatorio “de quo”, è certamente tenuta a concluderlo.

4.1. In aggiunta a quanto innanzi, va evidenziato come nel caso di specie, il silenzio regionale di connoti nel senso dell'illegittimità in ragione di quanto stabilito artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal ripetuto art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006.

5. Ne consegue l'obbligo della Regione Basilicata di convocare la conferenza di servizi e porre in essere la conseguente attività istruttoria, adottando un provvedimento finale motivato in ordine alla pendente domanda della ricorrente, verificati i requisiti di legge e assicurando la partecipazione procedimentale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione.

5.1. Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega.

5.2. In base all'art. 2, co. 8, della l. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti.

5.3. La presente decisione va, altresì, trasmessa alla Giunta regionale della Basilicata, per le valutazioni e il seguito di competenza, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della medesima legge n. 241 del 1990, secondo cui «la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente».

6. Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina alla Regione Basilicata di provvedere nei modi e termini innanzi determinati;

- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario “ad acta” il Dirigente preposto alla Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega, che provvederà ai sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del presente

provvedimento, con oneri a carico dell'Ente regionale intimato, da liquidare con separato decreto su istanza dell'interessato;

- condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, forfettariamente liquidando le stesse in € 1000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, n. 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'importo del contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione intimata;

- dispone la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto del suo passaggio in giudicato;

- dispone, altresì, la trasmissione, da parte della segreteria, della presente decisione alla Giunta della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le valutazioni e il seguito di competenza di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

